Circolare dell’Ordine di Ancona del 27/11/1995 n. 41

OGGETTO: Art. 13 L. 143/49 - Rimborso spese minimo da indicare in parcella.

Riportiamo di seguito quanto deliberato da questo Consiglio in data 14 novembre 1995 in merito all'oggetto:

"Nella determinazione dell'aliquota percentuale delle spese conglobate secondo l'art. 13 della Legge 143/49 sussistono notevoli incertezze ed interpretazioni personali che rendono difficile ai colleghi un comportamento se non uniforme almeno ragionevolmente comparabile. Questo Consiglio ribadisce la validità della propria circolare n. 4 del 3/3/82 che ha ampiamente trattato la questione, ma al tempo stesso ritiene opportuno fornire ulteriori elementi di riferimento che tendano a rendere sempre più chiari ed univoci i rapporti con la committenza, con particolare riguardo alla committenza pubblica.

In dettaglio considerato che, sebbene variabile, la citata percentuale di conglobamento di spese non può tendere a 0 (zero) il Consiglio, nella seduta del 14/11/1995, ha assunto la seguente delibera:

In via preventiva il limite inferiore di detta percentuale si fissa nel 15% (quindicipercento).

Poiché tuttavia le spese anziché conglobate in percentuale, possono essere, a facoltà del Professionista, esposte dettagliatamente per singola voce, a consuntivo potrà essere esposta l'effettiva consistenza delle spese sostenute senza necessariamente avere un riferimento ed una corrispondenza a percentuali prefissale.".